

	REP.65339	
	COMUNE DI FIRENZE	
	R.T.I. SEACoop STP (mandataria), STUDIO VERDE SRL,	
	DEMETRA SPECIALIST SRL, PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA,	
	AR.ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA & C. (mandanti)	
	ACCORDO QUADRO	
	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL	
	COMUNE DI FIRENZE DELLA DURATA DI 4 ANNI LOTTO 1 -	
	QUARTIERE 1 E GIARDINI STORICI (CIG 8681216E0F) E LOTTO	
	2 - QUARTIERE 2 (CIG 8681252BC5)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 31	
	(trentuno) del mese di marzo, in Firenze e precisamente	
	negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza	
	della Signoria (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott. Giuseppe Ascione, Segretario Generale	
	del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti	
	nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e	
	personalmente costituiti:	
	1) Dott.ssa Cecilia CANTINI, nata a Firenze il	
	23/03/1966, domiciliato per la carica in Firenze,	
	Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di	
	intervenire al presente atto non in proprio ma in	
	rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale	
	01307110484, nella sua qualità di Dirigente del	

	Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della Direzione	
	Ambiente, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto	
	del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del	
	Regolamento generale per l'attività contrattuale dello	
	stesso Comune;	
	2) Il Dott. Mauro Andrea PERINO, nato a Ivrea (TO) il	
	25/06/1972, domiciliato per la carica ove appresso, il	
	quale mi dichiara di intervenire al presente atto non	
	in proprio ma nella sua qualità di socio delegato dalla	
	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI PER GLI ECOSISTEMI E LE	
	ATTIVITA' AGROFORESTALI E AMBIENTALI STP (d'ora in poi	
	"SEACOOPT STP"), con sede in Torino, Corso Palestro n.	
	9, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro	
	delle Imprese di Torino n. 04299460016, conforme	
	risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione del	
	23/11/2021;	
	SEACOOPT STP interviene al presente atto in qualità di	
	Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	(R.T.I.) con:	
	- "PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bussoleno	
	(TO), via Trattenero n. 14, C.F. e P.IVA 10687630011;	
	- "STUDIO VERDE SRL", con sede in Torino, via Gressoney	
	n. 36, C.F. e P.IVA 03155900016;	
	- "AR.ES. S.A.S. DI GASPERINI STEFANIA & C.", con sede	
	in Ferrara, via Darsena n. 67, C.F. e P.IVA	

	01367290382;	
	- "DEMETRA SPECIALIST S.R.L.", con sede in Besana in	
	Brianza (MB), località Naresso, via Visconta n. 75,	
	C.F. e P.IVA 04985950965;	
	qualificate Mandanti in forza di mandati collettivi con	
	rappresentanza gratuiti e irrevocabili, conferiti con	
	atti in data 26/10/2021 Rep. 17065/13848 (Lotto 1) e	
	Rep. 17066/13849 (Lotto 2) ai rogiti del Dott.	
	Francesco TERRONE, Notaio in Torino, iscritto al	
	Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e	
	Pinerolo, ivi registrati ai numeri 58939/1T e 58940/1T	
	in data 23/11/2021 e che, in copie conformi	
	informatiche del notaio si allegano al presente atto	
	per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22,	
	comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913	
	così sostituito dalla lett. o), comma 1, dell'art. 1	
	del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110).	
	Contraenti della cui identità personale e veste	
	rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di	
	Firenze sono certo.	
	PREMESSO CHE	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione	
	Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi n.	
	DD/2021/02453 del 22/04/2021, venivano approvati gli	
	elaborati dell'Accordo Quadro relativi al "Servizio di	

	monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di	
	Firenze della durata di quattro anni" e veniva disposto	
	il ricorso a procedura aperta per l'affidamento	
	dell'accordo quadro secondo il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95	
	del Codice, da svolgersi in via telematica sulla	
	piattaforma START della Regione Toscana;	
	- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione	
	Ambiente, Servizio Parchi e Giardini ed Aree Verdi n.	
	DD/2021/5542 del 10/09/2021 e n. DD/2021/5822 del	
	22/09/2021 rispettivamente per il Lotto 1 - Quartiere 1	
	e giardini storici, CIG 8681216E0F, e per il Lotto 2 -	
	Quartiere 2, CIG 8681252BC5, venivano individuate quali	
	migliori offerte quelle presentate dal R.T.I. tra	
	SEACOOPT STP (mandataria) e STUDIO VERDE SRL, DEMETRA	
	SPECIALIST SRL, PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA, AR.ES. SAS	
	DI GASPERINI STEFANIA & C. (mandanti) che aveva	
	presentato un'offerta, per il Lotto 1, con ribasso del	
	1% (uno per cento) sull'importo a base di gara di Euro	
	901.982,00 (novecentounomilanovecentottantadue) oltre	
	IVA ed oneri e per il Lotto 2, con ribasso del 8% (otto	
	per cento) sull'importo a base di gara di Euro	
	590.609,00 (cinquecentonovantamilaseicentonove) oltre	
	IVA ed oneri;	
	con le medesime Determinazioni, il lotto 1 e il lotto 2	

	dell'Accordo Quadro sopracitato, veniva aggiudicato	
	all'R.T.I. suddetta, fatto salvo l'esito positivo dei	
	controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;	
	- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le	
	verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal	
	Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da nota	
	prot. 52381 del 15/02/2022 della Direzione Ambiente,	
	Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi;	
	- con note prot.: PR_TOUTG_Ingresso_0176666_20211021,	
	PR_MBUTG_Ingresso_0058073_20211021,PR_TOUTG_Ingresso_017	
	5715_20211019,PR_FEUTG_Ingresso_0073802_20211019	
	venivano acquisite le informazioni antimafia	
	liberatorie provvisorie ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e	
	del DL 76/2020, rispettivamente nei confronti di	
	SEACOOPT STP, DEMETRA SPECIALIST SRL, PQ2011 SOCIETA'	
	COOPERATIVA, AR.ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA & C.;	
	- con nota prot. PR_TOUTG_Ingresso_0044276_20220311,	
	veniva richiesta l'informazione antimafia nei confronti	
	STUDIO VERDE SRL, ai sensi del D.Lgs. 159/2011; a	
	seguito di nota della Direzione Ambiente, avvenuta con	
	prot. n. 103649 del 25/03/2022, si comunicava	
	l'intenzione di procedere alla stipula con urgenza	
	sotto condizione risolutiva;	
	- pertanto la stipula del presente contratto avviene ai	
	sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, salvo	

	il recesso da parte dell'Amministrazione secondo quanto	
	previsto dalle medesime disposizioni;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
	appresso:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del	
	Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della DIREZIONE	
	AMBIENTE, nella persona della Dott.ssa Cecilia CANTINI,	
	ed in esecuzione degli atti in premessa citati,	
	conclude con SEACOOPT STP, mandataria del R.T.I.	
	aggiudicatario, in persona del Dott. Mauro Andrea	
	PERINO, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con	
	un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3	
	D.Lgs 50/16 di esecuzione del servizio di monitoraggio	
	del patrimonio arboreo del Comune di Firenze della	
	durata di quattro anni, Lotto 1 - Quartiere 1 e	
	giardini storici e Lotto 2 - Quartiere 2, alle	
	condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica presentate in sede	
	di gara e conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T della	
	Regione Toscana;	

	ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente	
	dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e	
	sostanziale:	
	- Capitolato Speciale d'appalto Lotto 1 e 2;	
	- elenco prezzi Lotto 1 e 2;	
	- Duvri Lotto 1 e 2.	
	Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte	
	integrante del presente contratto, pur se non	
	materialmente allegato, il capitolato generale di cui	
	al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti.	
	Il Dott. Mauro Andrea PERINO, nei nomi, accetta	
	l'esecuzione del servizio oggetto del presente	
	contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni	
	cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e	
	fare osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi	
	derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
	stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
	2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare	
	e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori	
	il suddetto codice sia con riferimento al presente	
	contratto sia con riferimento ad ogni contratto	
	applicativo, pena la risoluzione del contratto di	
	accordo quadro.	
	Il Dott. Mauro Andrea PERINO, nei nomi, si obbliga ad	

	eseguire le prestazioni di servizi che di volta in	
	volta gli verranno richieste con appositi contratti	
	applicativi secondo la tipologia elencata nell'Elenco	
	Prezzi parte integrante del presente contratto e che	
	verranno di volta in volta individuate	
	dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con	
	specifici contratti di appalto applicativi il cui	
	importo sarà determinato dalle prestazioni	
	effettivamente richieste nei contratti applicativi	
	stessi e pertanto dà atto che la sottoscrizione del	
	contratto di accordo quadro non è fonte della	
	corresponsione di alcun corrispettivo costituendo	
	l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la	
	regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna	
	conseguentemente ad assumere i servizi che	
	successivamente e progressivamente saranno richiesti	
	dal Comune di Firenze, ai sensi del presente Accordo;	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo	
	Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi	
	che successivamente saranno richiesti ai sensi	
	dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo	
	previsto per il Lotto 1 di Euro 901.982,00	
	(novecentounomilanovecentottantadue) e per il Lotto 2	
	di Euro 590.609,00 (cinquecentonovantamilaseicentonove)	

	ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso	
	indicato all'articolo che segue.	
	ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
	L'accordo quadro ha una durata massima di quattro anni	
	e decorre dalla firma del presente contratto, e potrà	
	terminare anche prima del termine suindicato in caso di	
	raggiungimento del limite massimo di importo indicato	
	all'art. 2 che precede. Per durata dell'Accordo Quadro	
	si intende il periodo entro il quale la stazione	
	appaltante può aggiudicare il singolo contratto	
	applicativo. Ove, alla scadenza di detto termine,	
	fossero in corso l'esecuzione o il completamento dei	
	servizi richiesti con contratti applicativi emessi	
	dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato	
	del tempo previsto dai contratti applicativi per	
	l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso,	
	del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs.	
	50/16. Le parti si danno atto che detta protrazione dei	
	termini non darà all'affidatario alcun titolo per	
	pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.	
	Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo	
	la scadenza del termine di validità contrattuale del	
	presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata	
	dei contratti applicativi che verranno eventualmente	
	stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi.	

	Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il	
	periodo di termine utile specificatamente previsto nel	
	rispettivo contratto applicativo.	
	ART. 4 - GARANZIE	
	Si dà atto che le prescritte garanzie definitive,	
	essendo le ditte componenti il R.T.I. in possesso delle	
	prescritte certificazioni di legge vengono ridotte del	
	50% e sono state così costituite:	
	- per il Lotto 1, Euro 45.099,10	
	(quarantacinquemilanovantanove virgola dieci centesimi)	
	mediante fideiussione n. 502.111.499;	
	- per il Lotto 2, Euro 29.530,45	
	(ventinovemilacinquecentotrenta virgola quarantacinque	
	centesimi) mediante fideiussione n. 502.111.500;	
	entrambe emesse da Allianz SpA, Agenzia Alto Piemonte,	
	in data 23/02/2022.	
	Il Dott. Mauro Andrea PERINO, nei nomi, ha adempiuto	
	agli obblighi di copertura assicurativa previsti dal	
	Capitolato, come risulta da nota prot. 52381 del	
	15/02/2022 della Direzione Ambiente.	
	ART. 5 - SUBAPPALTO	
	Si dà atto che come previsto all'art. 23 del Capitolato	
	Speciale d'appalto in considerazione della specifica	
	natura della prestazione e della stretta connessione	
	con la sicurezza del patrimonio arboreo e dell'utenza è	

	vietato il subappalto delle prestazioni che formano	
	oggetto del presente contratto.	
	ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL	
	13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI	
	DELL'APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del	
	13/08/2010, SEACOOPT STP, mandataria del R.T.I., si	
	obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge	
	sopracitata per ciascun contratto applicativo del	
	presente Accordo Quadro. In particolare, la suddetta	
	Impresa, ha provveduto, con nota di trasmissione prot.	
	n. 82064 del 09/03/2022, che si allega al presente atto	
	per formarne parte integrante e sostanziale, a	
	comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri	
	conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.	
	Nel caso in cui il R.T.I. effettui, in conseguenza del	
	presente contratto, transazioni senza avvalersi dei	
	suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto	
	si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9	
	bis, della L. 136/2010.	
	Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 bis	
	del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art.	
	4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni	
	in appalti e subappalti ed estensione del regime del	

	reverse charge per il contrasto dell'illecita	
	somministrazione di manodopera), l'appaltatore è tenuto	
	a fornire copia delle deleghe di pagamento relative al	
	versamento delle ritenute operate.	
	Art. 7 - CONTRATTI APPLICATIVI	
	Ciascun contratto applicativo con il quale sarà	
	richiesto all'affidatario del presente Accordo Quadro	
	lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'accordo,	
	così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà	
	concluso mediante scrittura privata con mezzo	
	elettronico.	
	I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a	
	misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con	
	prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi	
	dell'art. 3 co. 1 lett. eeeee del Codice degli Appalti,	
	secondo quanto previsto dall'elenco prezzi, allegato	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
	e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e	
	invariabili.	
	Art. 8 - NORME DI RIFERIMENTO	
	Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso	
	riferimento alla disciplina del capitolato speciale di	
	appalto, con particolare riguardo agli articoli	
	relativi a:	
	- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a	

	carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e	
	controlli; metodologia delle indagini di valutazione	
	della stabilità e modalità di soluzione delle	
	controversie.	
	ART. 9 - CONTROVERSIE	
	È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione	
	delle controversie è, pertanto, competente il foro di	
	Firenze.	
	ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI	
	LEGALITA'	
	1) SEACOOPT STP, mandataria del R.T.I., dichiara di	
	essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui	
	al protocollo di legalità approvato con Deliberazione	
	di Giunta Comunale n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10	
	ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di	
	Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del	
	Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente	
	il contenuto e gli effetti.	
	2) SEACOOPT STP, mandataria del R.T.I., dichiara di	
	conoscere e di accettare la clausola espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del	
	contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al	
	subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere	
	comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del	
	Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui	

	all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.	
	159.	
	Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more	
	dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà	
	applicata, a carico dell'impresa oggetto	
	dell'informativa interdittiva successiva, anche una	
	penale nella misura del 15% del valore del contratto	
	ovvero, quando lo stesso non sia determinato o	
	determinabile, una penale pari al valore delle	
	prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante	
	potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette	
	penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma	
	2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima	
	erogazione utile.	
	3) SEACOOPT STP, mandataria del R.T.I., dichiara di	
	conoscere e di accettare la clausola risolutiva	
	espressa che prevede la risoluzione immediata ed	
	automatica del contratto ovvero la revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in	
	caso di grave e reiterato inadempimento delle	
	disposizioni in materia di collocamento, igiene e	
	sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del	
	responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori	
	in materia contrattuale.	
	A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento	

	grave:	
	I. la violazione di norme che ha comportato il	
	sequestro del luogo di lavoro, convalidato	
	dall'autorità giudiziaria;	
	II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli	
	organi ispettivi;	
	III. l'impiego di personale della singola impresa non	
	risultante dalle scritture o da altra documentazione	
	obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del	
	totale dei lavoratori regolarmente occupati nel	
	cantiere o nell'opificio.	
	4) SEACOOPT SPT, mandataria del R.T.I., appaltatrice, si	
	impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione	
	Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di	
	concussione che si siano, in qualsiasi modo,	
	manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli	
	organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto	
	adempimento ha natura essenziale ai fini	
	dell'esecuzione del contratto e il relativo	
	inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	
	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.,	
	ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori	
	che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula	
	ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	

	delitto previsto dall'art. 317 del c.p..	
	5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si	
	impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei	
	confronti dell'imprenditore o dei componenti la	
	compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia	
	stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
	rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli	
	artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,	
	319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,	
	346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;	
	6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di	
	cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della	
	Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa	
	con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.	
	ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria,	
	imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a	
	carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del	
	presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la	
	Casa Comunale.	
	L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta	
	fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e	
	Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico	
	Informativo.	

